

# N° 7/2022 RACCOLTA GENERALE RALE DIRETTIVE

1

PROT. N° 1388/2022.V.



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MANTOVA

Via Carlo Poma, 13 – via Conciliazione, 77 - 46100 Mantova

telefono 0376/3391 - fax 0376/328268

mail : [procura.mantova@giustizia.it](mailto:procura.mantova@giustizia.it) PEC: [prot.procura.mantova@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.mantova@giustiziacert.it)

## Direttiva n. 1 su primi adempimenti conseguenti alla fase di conclusione delle indagini e su elenchi art.127 disp.att. cpp- D.Lgs n.150 del 10/10/2022

In considerazione della entrata in vigore il 1/11/2022 del decreto legislativo delegato n.150 del 10/10/2022, in attuazione della legge n.134 del 2021, si dispongono le seguenti linee direttive per ciò che concerne i primi adempimenti conseguenti alla fase di conclusione delle indagini.

1-Qualora si ritenga di non poter notificare l'avviso ex art. 415 bis c.p. prima della scadenza dei termini di cui all'art. 405 cpp e si ravvisi la sussistenza di uno dei casi previsti dall'art. 415 bis co. 5 bis<sup>1</sup>, il p.m. avanzerà richiesta di autorizzazione al Procuratore Generale; la richiesta è sottoposta entro 48 ore dal PM al visto del Procuratore.

2-Per quanto riguarda i casi di durata delle indagini di due anni di cui all'art. 407 comma 2 lett. b), c), d)<sup>2</sup>, al ricorrere di tali casi il pubblico ministero impartirà alla sua segreteria l'ordine di inserire al SICP nelle note la dizione di indagine particolarmente complessa ovvero la menzione degli altri casi di cui alle lett.c) e d) citate, indispensabile per le rilevazioni statistiche finalizzate alla determinazione della decorrenza dei termini di cui all'art. 405.

<sup>1</sup> Art.415 bis, comma 5-bis cpp " Il pubblico ministero, prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, puo' presentare richiesta motivata di differimento della notifica dell'avviso di cui al comma 1 al procuratore generale presso la corte di appello: a) quando e' stata richiesta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto o quando, fuori dai casi di latitanza, la misura applicata non e' stata ancora eseguita; b) quando la conoscenza degli atti d'indagine puo' concretamente mettere in pericolo la vita o l'incolumita' di una persona o la sicurezza dello Stato ovvero, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, arrecare un concreto pregiudizio, non evitabile attraverso la separazione dei procedimenti o in altro modo, per atti o attivita' di indagine specificamente individuati, rispetto ai quali non siano scaduti i termini di indagine e che siano diretti all'accertamento dei fatti, all'individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilita' di cui e' obbligatoria la confisca."

<sup>2</sup> Art.407 comma 2 cpp "La durata massima e' tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano: ... lett. b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicita' di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese; c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero; d) procedimenti in cui e' indispensabile mantenere il collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371."

Quanto alla lettera b) dell'art. 407 comma 2 cpp, si segnala che in altri uffici requirenti è stato dato come criterio indicativo, per ritenere la indagine particolarmente complessa, il numero minimo di dieci indagati o di dieci persone offese o di dieci fatti di reato di cui il P.M. potrà tener conto e si esprime condivisione in linea di massima a tale criterio indicativo, con la specificazione che sono fatte salve le diverse e circostanziate valutazioni che il PM titolare potrà operare in relazione al singolo procedimento a lui assegnato in ordine alla possibilità di inquadrare il procedimento medesimo in un caso di cui alla lett. b) citata per poter considerare in due anni il termine di durata delle indagini (anche ai fini della richiesta di proroga al Gip entro la scadenza e/o delle eventuali comunicazioni al PG per quanto di competenza): dette valutazioni saranno esplicitate con motivazione sintetica in un provvedimento da tenere agli atti e che verrà sottoposto dal PM al visto del Procuratore.

3- Altra ipotesi di richiesta al Procuratore Generale di autorizzazione al differimento è quella prevista dall'art. 415 ter co. 4 cpp<sup>3</sup> : anche in tal caso la richiesta di autorizzazione da formulare prima della scadenza dei termini va sottoposta dal PM entro 48 ore al visto del Procuratore.

4- I provvedimenti del Procuratore Generale sulle richieste di autorizzazione di cui al numero 1 e numero 3 supra – sia di autorizzazione che di rigetto - vanno dal pm sottoposti al visto del Procuratore.

5- Vanno sottoposti dal pm al visto del Procuratore anche i provvedimenti emessi dal Procuratore Generale a norma dell'art. 415 ter comma 2 cpp<sup>4</sup>.

6- Gli ordini impartiti dal Gip al PM di cui all'art. 415 bis comma 5 quater cpp<sup>5</sup> e di cui all'art. 415 ter comma 3 cpp<sup>6</sup> vanno sottoposti dal PM al visto del Procuratore entro 48 ore; al pari vanno

<sup>3</sup> Art.415 ter comma 4 cpp *“Prima della scadenza dei termini previsti dall'articolo 407-bis, comma 2, quando ricorrono le circostanze di cui al comma 5-bis dell'articolo 415-bis, il pubblico ministero puo' presentare richiesta motivata di differimento del deposito e della notifica dell'avviso di deposito di cui al comma 1 al procuratore generale. Sulla richiesta il procuratore generale provvede ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 415-bis. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando il pubblico ministero ha già presentato la richiesta di differimento prevista dal comma 5-bis dell'articolo 415-bis.”*

<sup>4</sup> Art.415 ter comma 2 cpp *“ Quando, decorsi dieci giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, non riceve la comunicazione prevista al comma 1, se non dispone l'avocazione delle indagini preliminari, il procuratore generale ordina con decreto motivato al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell'avviso di deposito di cui al comma 1 entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto e' notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini.*

<sup>5</sup> Art.415 bis comma 5 quater cpp *“ Alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, ne' richiesto l'archiviazione, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni sull'azione penale. Sulla richiesta il giudice provvede, nei venti giorni successivi, con decreto motivato. In caso di accoglimento, il giudice ordina al procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni sull'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto e' comunicata al pubblico ministero e al procuratore generale presso la corte di appello e notificato alla persona che ha formulato la richiesta.”*

<sup>6</sup> Art.415 ter comma 3 cpp *“ Se dalla notifica dell'avviso di deposito indicato al comma 1 o del decreto indicato al comma 2 e' decorso un termine pari a un mese senza che il pubblico ministero abbia assunto le*

sottoposti dal Pm al visto del Procuratore entro 48 ore i provvedimenti emessi in ottemperanza agli ordini del Gip.

7- Con riferimento agli adempimenti imposti dall'art. 127 disp.att. cpp così come modificato dal D.lgs n.150/2022 – trasmissione "ogni settimana" da parte della segreteria del pubblico ministero al procuratore generale presso la corte d'appello dei dati di cui al comma 3 relativi ai procedimenti indicati alle lettere a),b) e c) dell'art. 127 citato, raggruppati in distinti elenchi riepilogativi – la segreteria del pubblico ministero, unitamente al funzionario responsabile della segreteria penale e al funzionario che ha il compito delle rilevazioni statistiche, coadiuvati dal CED, provvede all'adempimento nei tempi e modi indicati dal legislatore con estrazione dalla consolle del magistrato/registri informatici di quanto serve per la elaborazione dei tre elenchi suddetti con i dati indicati nella norma e con la supervisione e le indicazioni del pubblico ministero per tutto ciò che deve essere fornito e non è estraibile dai registri informatici per cui necessita l'esame del singolo procedimento.

Qualora intervenga una norma transitoria che indichi che le suddette citate norme siano applicabili solo ai procedimenti iscritti dopo il 1/11/2022 ovvero una circolare ministeriale che indichi modalità specifiche di attuazione del D.lgs 150/2022 la presente direttiva sarà ovviamente integrata e/o modificata.

Si comunichi ai magistrati, al personale amministrativo, alla Sezione di polizia giudiziaria, al CED, alle Forze dell'Ordine esterne.


Si comunichi al Sig. Procuratore Generale di Brescia

Mantova 26/10/2022

m-dg	
02003002102 PROCUR. A DELLA REPUBBLICA DI MANTOVA	
N.	439/2022 Prot. Int.
26 OTT. 2022	
PER IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA	
Funzione	dott.ssa Manuela Fasolato
Fascicolo	

Il Procuratore della Repubblica

Dott.ssa Manuela Fasolato



*determinazioni sull'azione penale, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di provvedere. Il termine e' pari a tre mesi nei casi di cui all'articolo 407, comma 2. Si applicano il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 5-quater nonche' il comma 5-quinquies dell'articolo 415-bis. Quando, in conseguenza dell'ordine emesso dal giudice, e' notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, i termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, sono ridotti di due terzi."*